I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 5

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. Emendamenti C. 2825-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 5

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024. C. 2900 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 5

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 16

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 8

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 20

ESAME DI SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8 (*Seguito esame congiunto e rinvio*) 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 luglio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.
Emendamenti C. 2735 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario ».

Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Emendamenti C. 2825-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 2825-A, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024.
C. 2900 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, per quanto riguarda il Trattato di estradizione, osserva che esso è composto da un preambolo e da 25 articoli. Il preambolo specifica che il Trattato intende rendere più efficace la cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa nella prevenzione e nella repressione della criminalità.

In particolare, l'articolo 1 del Trattato impegna ciascuna Parte a estradare all'altra Parte, in conformità alle disposizioni del medesimo Trattato e su richiesta, qualsiasi persona che sia sul proprio territorio e sia ricercata dalla Parte richiedente ai fini dell'esecuzione di un procedimento penale, o dell'esecuzione di una pena detentiva definitiva o di

qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale emessa da un'autorità giudiziaria nei confronti di tale persona.

L'articolo 2 disciplina le condizioni in presenza delle quali l'estradizione può essere concessa e i requisiti volti a determinare se un reato è punibile ai sensi della legislazione nazionale di entrambi i Paesi contraenti.

L'articolo 3 stabilisce i casi di rifiuto obbligatorio alla concessione dell'estradizione, mentre l'articolo 4 stabilisce i casi in cui l'estradizione può essere rifiutata.

L'articolo 5 stabilisce il diritto di ciascuna Parte di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, prevedendo, altresì, che in tal caso, su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta alla persona richiesta o di avviare un procedimento penale secondo la propria legislazione nazionale, informando la Parte richiedente delle azioni intraprese e dell'esito del procedimento.

L'articolo 6 individua le Autorità Centrali ai fini del Trattato di estradizione nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica kirghisa, disciplinando, altresì, le modalità di presentazione delle richieste di estradizione.

L'articolo 7 disciplina le modalità di redazione e i contenuti della richiesta di estradizione, nonché i documenti che devono accompagnarla, mentre l'articolo 8 prevede che essi siano accompagnati dalla loro traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese e l'articolo 9 prevede la possibilità della Parte richiesta di richiedere alla Parte richiedente informazioni aggiuntive in merito alla richiesta di estradizione.

L'articolo 10 prevede la possibilità, per la Parte richiedente, di chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione e stabilisce i requisiti e i contenuti della richiesta di arresto provvisorio, nonché i casi di inefficacia di quest'ultimo e i relativi effetti giuridici.

L'articolo 11 disciplina l'ipotesi in cui la Parte richiesta riceva sia dalla Parte richiedente, sia da uno o più Stati terzi, più richieste di estradizione della stessa persona.

L'articolo 12 stabilisce che la Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale e informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione, notificando i motivi dell'eventuale rifiuto della domanda.

L'articolo 13 regola le modalità e i termini di consegna della persona richiesta in caso di concessione dell'estradizione, mentre l'articolo 14 disciplina i casi di consegna differita e temporanea della persona richiesta.

L'articolo 15 stabilisce che la persona estradata secondo quanto previsto dal Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, né sottoposta ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla sua consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che si verifichino i casi contemplati dal medesimo articolo.

L'articolo 16 regola i casi e i limiti alla re-estradizione a uno Stato terzo della persona consegnata da una Parte contraente all'altra.

L'articolo 17 disciplina il sequestro delle cose e delle somme nella disponibilità della persona richiesta rinvenute sul territorio della Parte richiesta, nonché il procedimento di consegna delle stesse alla Parte richiedente, mentre l'articolo 18 prevede la possibilità, per ciascuna Parte, di autorizzare il transito, attraverso il proprio territorio, di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo, purché non ostino motivi di interesse pubblico e alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 18.

L'articolo 19 disciplina i criteri di riparto delle spese connesse alla procedura di estradizione tra la Parte richiedente e la Parte richiesta, mentre l'articolo 20 prevede che la Parte richiedente, su richiesta, fornisca prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta alla persona estradata, ovvero sulla re-estradizione della stessa a uno Stato terzo.

L'articolo 21 disciplina i rapporti del Trattato di estradizione con altri trattati internazionali e, per la Repubblica italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 22 regola gli obblighi reciproci di riservatezza tra le Parti, mentre l'articolo 23 disciplina le modalità di tutela e protezione dei dati personali trasferiti da una Parte all'altra.

Infine, l'articolo 24 disciplina le modalità di consultazione e di composizione di eventuali controversie sorte tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato, mentre l'articolo 25 regola l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.

Per quanto riguarda, invece, il Trattato sul trasferimento di persone condannate, esso è costituito da un preambolo e da 26 articoli. Il preambolo specifica che il Trattato intende promuovere un'efficace cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa sul trasferimento delle persone condannate, al fine di agevolarne la riabilitazione e la reintegrazione sociale, stabilendo che i cittadini stranieri privati della libertà per effetto di una condanna penale possono scontare la loro pena nel proprio luogo di origine e/o di residenza permanente.

In particolare, l'articolo 1 del Trattato reca le definizioni valide ai fini del medesimo Trattato, mentre l'articolo 2 fissa i principi generali che regolano l'accordo tra le Parti.

L'articolo 3 individua le Autorità Centrali ai fini del Trattato sul trasferimento di persone condannate nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica kirghisa.

L'articolo 4 disciplina le condizioni che devono ricorrere affinché il trasferimento di persone condannate possa aver luogo tra i due Paesi, mentre l'articolo 5 stabilisce gli obblighi informativi delle Parti nei confronti della persona condannata alla quale il Trattato può applicarsi.

L'articolo 6 disciplina la domanda di trasferimento della persona condannata, mentre l'articolo 7 regola lo scambio di informazioni e di documentazione relative alla domanda di trasferimento e l'articolo 8 regola il regime linguistico delle informazioni, della documentazione e degli atti oggetto di trasmissione.

L'articolo 9 disciplina le modalità di verifica, da parte dello Stato di condanna o dello Stato di esecuzione, del consenso volontariamente prestato dalla persona condannata al suo trasferimento, mentre l'articolo 10 determina i fattori in base ai quali le Autorità di entrambe le Parti sono chiamate a decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del Trattato.

L'articolo 11 disciplina la consegna della persona condannata, mentre l'articolo 12 regola le modalità di esecuzione della pena da parte delle Autorità dello Stato di esecuzione.

L'articolo 13 stabilisce che il diritto di decidere su un'istanza di revisione della sentenza spetta solo allo Stato di condanna, mentre l'articolo 14 regola la possibilità di ciascuno Stato di concedere, secondo la propria legislazione, l'amnistia, l'indulto o la grazia in relazione alla pena, informandone immediatamente l'altro Stato.

L'articolo 15 fissa le condizioni per la cessazione dell'esecuzione della pena, mentre l'articolo 16 indica i casi in cui lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardo all'esecuzione della pena.

L'articolo 17 regola i rapporti tra lo Stato di condanna e l'altro Stato nel caso in cui la persona condannata con sentenza definitiva abbia lasciato il territorio dello Stato di condanna per evitare l'esecuzione, totale o parziale, della pena inflittale e fugga nel territorio dell'altro Stato, essendone cittadino o residente permanente.

L'articolo 18 disciplina il trasferimento di una persona condannata che sia stata sottoposta a un provvedimento di espulsione dallo Stato di condanna, mentre l'articolo 19 stabilisce che la persona condannata trasferita secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Trattato non è perseguita, sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione con lo scopo di dare esecuzione a una pena o misura cautelare, né è sottoposta ad altra restrizione della libertà personale per un reato commesso prima del suo trasferimento diverso da quello per il quale è stato effettuato il trasferimento, eccetto i casi indicati dal medesimo articolo 19.

L'articolo 20 regola il transito attraverso il territorio di una delle Parti della persona

condannata nel caso in cui l'altra Parte abbia concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate.

L'articolo 21 disciplina i criteri di riparto delle spese sostenute in applicazione del Trattato tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione.

L'articolo 22 regola gli obblighi reciproci di riservatezza tra le Parti, mentre l'articolo 23 disciplina le modalità di tutela e protezione dei dati personali trasferiti da una Parte all'altra.

Infine, l'articolo 24 disciplina i rapporti del Trattato sul trasferimento di persone condannate con altri trattati internazionali e, per la Repubblica italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, mentre l'articolo 25 regola le modalità di composizione di eventuali controversie sorte tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato e l'articolo 26 reca norme sull'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato.

Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dei Trattati. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, volte a individuare gli oneri derivanti dalle spese previste da specifici articoli dei due Trattati oggetto di ratifica, nonché a stabilire la neutralità finanziaria delle ulteriori disposizioni dei medesimi Trattati. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

C. 2554 CNEL.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Gentile, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in esame, modificata nel corso dell'esame in sede referente, si compone di un unico articolo, a sua volta formato da 8 commi.

In particolare, il comma 1, modificato in sede referente, reca la finalità della proposta di legge in esame, ovvero favorire il consolidamento di iniziative nei luoghi di lavoro volte all'attuazione dei valori della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana, incentivando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il *welfare* aziendale, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quale precondizione per l'integrità della persona, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, nonché all'adozione e al rispetto di regole e procedure coerenti con i princìpi costituzionali in materia di lavoro e con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la cultura della prevenzione e la tutela dell'integrità psicofisica della persona.

Il comma 2 indica le iniziative adottate in azienda considerate coerenti con i suddetti princìpi. Precisamente, si tratta delle iniziative volte a: valorizzare i princìpi di inclusione, uguaglianza e partecipazione, favorendo i processi di aggregazione, di organizzazione e di coesione tra le persone, il rafforzamento dello spirito di collaborazione, il supporto professionale e ogni altra iniziativa finalizzata a valorizzare i predetti princìpi (lettere *a)* e *f)*); favorire un processo di cambiamento dei luoghi di lavoro, valorizzando ambienti relazionali aperti, paritetici e inclusivi (lettera *b)*); rafforzare, anche mediante iniziative di formazione e campagne infor-

mative, la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, in coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), valorizzando la sicurezza come presupposto essenziale della fraternità e del benessere organizzativo (lettera *b-bis)*, introdotta in sede referente); favorire i processi finalizzati alla riduzione del divario salariale di genere (lettera *b-ter)*, introdotta in sede referente); tutelare i lavoratori più esposti al rischio di esclusione, al fine di garantire il concorso delle attività e delle funzioni al progresso materiale o spirituale della società (lettera *c)*); valorizzare la conoscenza acquisita nei luoghi di lavoro dalle persone meno giovani, al fine di valorizzarne il patrimonio di esperienza (lettera *d)*); porre il capitale umano al centro dello sviluppo tecnologico anche con l'intelligenza artificiale, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di sorveglianza umana e di tutela della dignità del lavoratore, incentivando gli investimenti nella formazione per accrescere le competenze dei lavoratori (lettera *e)*); prevedere, nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, momenti di incontro e forme di monitoraggio aziendale su base annuale circa il miglioramento della condizione di ciascun lavoratore in azienda, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche (lettera *g)*); valorizzare e incentivare l'assunzione di responsabilità in merito alle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme in materia di salute e sicurezza, sia per i dipendenti diretti che per quelli in appalto (lettera *g-bis)*, introdotta in sede referente); adottare, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, misure finalizzate al sostegno del reddito, all'inclusione sociale, al rispetto della dignità della persona e al contrasto della povertà, tenendo conto della soglia di povertà calcolata dall'ISTAT (lettera *g-ter)*, introdotta in sede referente); adottare misure finalizzate al contemperamento dei tempi di vita e di lavoro (lettera *g-quater)*, introdotta in sede referente).

Il comma 2-*bis*, aggiunto in sede referente, prevede che, al fine di garantire l'effettiva e sostanziale applicazione dei princìpi del provvedimento in esame, le suesposte iniziative sono adottate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, definiti dalla contrattazione collettiva.

Il comma 3, modificato in sede referente, prescrive che tali iniziative in azienda siano attuate favorendo lo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volta a individuare forme di tutela migliorative, rispetto alle vigenti disposizioni di legge, in materia di: partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale; pari opportunità anche nella progressione delle carriere; tutele per le persone vulnerabili o maggiormente esposte al rischio di esclusione, attraverso iniziative relative all'adattabilità dei tempi di lavoro e di vita, con particolare riferimento alle persone con disabilità o neurodivergenti, garantendo l'accomodamento ragionevole previsto dalla normativa vigente; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; banca ore solidale; condizioni generali di contratto; inserimento lavorativo neutrale o imparziale e valutazioni delle prestazioni; equità retributiva e misure di valorizzazione economica e di *welfare* aziendale, collegate ai risultati organizzativi e produttivi conseguiti. Le sopra elencate misure non possono in alcun caso sostituire diritti, tutele o prestazioni garantite dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 3-*bis*, introdotto in sede referente, stabilisce che le iniziative di cui alla proposta di legge sono adottate su base volontaria e che le imprese che vi aderiscono hanno facoltà di accedere in via prioritaria, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli strumenti di incentivazione del *welfare* aziendale e alle altre misure di agevolazione già previste dalla normativa vigente.

Il comma 4, modificato in sede referente, consente alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale di costituire, in ciascun settore di attività, una commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche, anche al fine di definire specifiche linee guida per la contrat-

tazione collettiva aziendale o territoriale ai sensi della presente proposta di legge. Con una modifica introdotta in sede referente, si specifica che tale commissione può avvalersi anche di consultazioni, audizioni o contributi tecnici e documentali da parte degli enti del Terzo settore.

Il comma 5 dispone che i contratti collettivi stipulati in attuazione della proposta di legge sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. In sede referente si è provveduto a precisare che, per le finalità di cui alla proposta di legge in esame, il monitoraggio dei contratti collettivi sia assicurato attraverso l'integrazione tra le banche di dati in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fermo restando l'obbligo di deposito telematico.

Infine, il comma 5-*bis*, aggiunto in sede referente, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presenti ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della proposta di legge, sulla diffusione delle buone pratiche e sugli effetti prodotti, con riferimento al benessere lavorativo, all'inclusione, alla sicurezza e alla partecipazione alla gestione dell'impresa.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione. Le disposizioni del provvedimento in esame, infatti, intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

La proposta di legge incide, altresì, sulla materia « tutela e sicurezza del lavoro », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, limitatamente alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia, riservata alla legislazione statale.

Nell'ambito della materia del lavoro, infatti, la giurisprudenza costituzionale distingue gli aspetti correlati alla materia « ordinamento civile », come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale, oggetto di competenza esclusiva dello Stato, da quelli relativi alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », rientranti invece nella competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, salvo che per la definizione dei princìpi fondamentali volti a garantire uniformità a livello nazionale (sentenze n. 50 del 2005, n. 12 del 2004, nn. 359 e 303 del 2003).

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ESAME DI SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 7 luglio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 1 e 2.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare

e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 3 e 4.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6.

Schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».
Doc. CCXLVII, nn. 7 e 8.

(*Seguito esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda poi che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha spostato a lunedì 20 luglio la discussione dei predetti documenti e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, che seguirà la seduta, si procederà a riarticolare conseguentemente l'esame in Commissione.

Comunica che comunque nella seduta odierna proseguirà la discussione sugli schemi di intesa preliminare.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, intendendo replicare sulle principali questioni emerse nel corso del dibattito e delle audizioni, rileva, innanzitutto, come la più ricorrente obiezione sollevata sia quella della sostanziale uniformità delle richieste regionali e degli schemi di intesa preliminare. Al riguardo, ricorda che sono utilizzate formule ad effetto – « autonomia serializzata », « regionalismo mimetico », « differenziazione non differenziata » – per evidenziare l'omogeneità delle intese e il loro contrasto con i princìpi di sussidiarietà e differenziazione.

Sul punto, osserva che la sussidiarietà non si traduce automaticamente in differenziazione. Evidenzia, infatti, che il principio di sussidiarietà, nell'interpretazione che di esso dà la Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, presenta margini di flessibilità che non impediscono che, in presenza di esigenze analoghe, regioni diverse formulino richieste simili o che l'esito dei negoziati si traduca nell'attribuzione di condizioni particolari sostanzialmente omogenee. La Corte non richiede differenziazione nell'esito dei negoziati, ma pone piuttosto un onere istruttorio di giustificazione della deroga all'ordinaria ripartizione delle funzioni con riferimento alle caratteristiche della funzione e allo specifico contesto territoriale in cui tale deroga avviene.

In proposito, rileva l'ampiezza – ben 332 pagine degli stampati parlamentari – e il dettaglio degli elementi di sussidiarietà predisposti dalle Regioni interessate, che, funzione per funzione, indicano le motivazioni e i dati che ne giustificano l'attribuzione. Tali elementi istruttori sono stati peraltro da ultimo ampiamente integrati nell'ulteriore documentazione trasmessa dalle stesse Regioni – che mette a disposizione della Commissione – in replica alle osservazioni contenute nel *dossier* del Servizio del bilancio.

Quanto alla metodologia, anch'essa contestata, rileva come il panorama italiano non contempli specifici strumenti istruttori per valutare la distribuzione delle competenze tra livelli territoriali di governo. Da qui il ricorso alle « griglie di sussidiarietà » europee – *best practice* in ambito unionale. Queste ultime sono state tuttavia adattate allo specifico contesto italiano e soprattutto alla circostanza che, differentemente dal modello europeo, l'onere di dimostrare l'adeguatezza del livello territoriale scelto non

ricade, nel caso di specie, sul livello « superiore » – ovvero quello dello Stato –, ma sul livello territoriale « inferiore » –, ovvero quello delle regioni.

Sul punto, ritiene che proprio il « laboratorio delle intese » possa fornire lo spunto per una riflessione più ampia circa gli strumenti di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita la funzione, a partire proprio dalla questione di quale sia il livello di governo a carico del quale debba essere posto l'onere istruttorio.

Passando dalla metodologia al merito, sostiene, in primo luogo, come la somiglianza delle richieste delle quattro Regioni interessate non debba nemmeno sorprendere. Come notato nel corso delle audizioni, le regioni italiane non sono state costruite su basi funzionali, ma come entità di decentramento amministrativo: è naturale quindi, a suo avviso, che territori con caratteristiche socio-economiche simili avanzino richieste analoghe. La stessa esperienza comparata mostra come paesi come la Spagna – caratterizzati da forme di decentramento asimmetrico – si stiano muovendo verso « blocchi di autonomia » rispetto a realtà regionali che presentano esigenze analoghe. Non va peraltro nemmeno escluso che il fatto stesso che più regioni abbiano avanzato richieste simili possa anche rappresentare un segnale importante per il legislatore, indicando la possibile necessità di rivedere complessivamente determinati settori. Infine, sottolinea che l'omogeneità dei testi delle intese non equivale ad uniformità applicativa. Ogni Regione, infatti, applicherà le condizioni particolari di autonomia in modo diverso, adattandole alle proprie caratteristiche territoriali.

In secondo luogo, ricorda come un'altra obiezione ricorrente sia quella della presunta mancata o non completa consultazione degli enti locali. Al riguardo, ritiene che tale critica non tenga conto del dato normativo. Evidenzia, in questo senso, che l'articolo 2 della legge n. 86 del 2024 richiede che gli enti locali siano coinvolti esclusivamente in due passaggi: nella fase iniziale del procedimento, sull'atto di iniziativa regionale, e all'esito del negoziato conclusivo, sugli schemi di intesa definitiva.

Rileva tuttavia che – come risulta dall'ampia documentazione che il Governo ha acquisito dalle quattro Regioni e trasmesso al Parlamento con una specifica relazione integrativa – in tutte le Regioni interessate i rispettivi enti locali sono stati consultati non soltanto sulle originarie richieste regionali, come stabilito dalla Costituzione e dalla legge, ma anche, a più riprese, nelle fasi successive del negoziato, attraverso modalità differenziate. In alcuni casi si è avuta la consultazione dei Consigli delle autonomie locali (CAL), mentre in altri casi sono state svolte audizioni o sono state istituite sedi permanenti di confronto. Le modalità e le forme seguite a livello regionale per coinvolgere gli enti locali, peraltro, non sono nella disponibilità del Governo, essendo piuttosto rimesse all'autonomia statutaria di ciascuna regione.

Ad ogni modo, come già evidenziato in sede di Conferenza unificata, qualora il Parlamento ritenga che tali passaggi non emergano chiaramente dai testi delle intese, ribadisce anche alle Camere la disponibilità del Governo ad integrarne le premesse con il riferimento esplicito al confronto che ciascuna Regione ha sviluppato con gli enti locali nella fase iniziale del procedimento e nel prosieguo del negoziato. Rimane ferma la necessità che gli stessi enti locali, nel rispetto dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, siano sentiti anche sugli schemi di intesa definitiva. Evidentemente anche di questi ulteriori passaggi il Governo si impegna, sin d'ora, a tenere conto nella stesura definitiva delle intese che saranno poi oggetto del disegno di legge di approvazione da sottoporre all'esame del Parlamento.

Quanto poi alle obiezioni di carattere più generale sul rispetto delle prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, sostiene che si tratti di rilievi non fondati, evidentemente derivanti da una non perfetta interpretazione della sentenza della Corte. Non volendo ripetere quanto detto a più riprese rispondendo ad identiche questioni poste in varie sedi par-

lamentari, si limita a fare due considerazioni.

In primo luogo, ricorda come taluni abbiano sostenuto che gli schemi di intesa preliminare prevederebbero la devoluzione di intere materie, più che di specifiche funzioni, in contrasto con la sentenza n. 192. In merito, fa presente che, a fronte di richieste regionali particolarmente ampie, il Governo ha, da subito – ancor prima della sentenza della Corte – circoscritto i negoziati a specifiche funzioni nell'ambito delle materie previste dalla Costituzione. Con riguardo alla protezione civile, ad esempio, lungi dall'aver previsto il trasferimento dell'intera materia, è riconosciuto alle quattro Regioni il potere di ordinanza in caso di emergenze regionali e sono attribuite funzioni di reclutamento e formazione del personale; in materia di previdenza complementare e integrativa è attribuita alle stesse Regioni, ad esempio, la rappresentanza negoziale per la stipula di accordi collettivi con fondi pensione; nelle materie relative alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica sono elencate cinque specifiche potestà regionali. Inoltre, segnala come di certo non è stata trasferita alle Regioni interessate l'intera materia delle professioni, bensì esclusivamente la disciplina di professioni non ordinistiche di rilievo esclusivamente regionale.

In secondo luogo, rammenta come sia stato imputato al Governo di aver negoziato il trasferimento di funzioni che impattano sui diritti civili e sociali, senza aver atteso la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ed avendo erroneamente qualificato come LEP i livelli essenziali di assistenza (LEA). Anche in questo caso, sottolinea che, ancor prima dell'intervento della Corte, il Governo aveva circoscritto i negoziati alle sole materie non LEP: protezione civile, previdenza complementare e integrativa e professioni. Osserva, tuttavia, come ora si accusi il Governo di avere previsto, in una materia non LEP come quella relativa alla « protezione civile », il trasferimento di funzioni che comunque possono impattare sui diritti civili e sociali. Al riguardo, evidenzia come tali rilievi non tengano conto del fatto che l'articolo 6 di ciascuno degli schemi di intesa preliminare volti all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa esclude espressamente che l'ordinanza regionale di protezione civile possa derogare a norme statali che impattano su diritti civili e sociali se in tali materie non sono stati previamente determinati i LEP.

Fa notare che la citata disposizione ha carattere transitorio, proprio perché il Governo si è attivato affinché il legislatore statale dia finalmente seguito a quanto previsto dalla riforma costituzionale del 2001 in merito alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Rammenta, infatti, che il disegno di legge delega per la determinazione dei LEP, elaborato in ottemperanza alla sentenza n. 192 della Corte, è in corso di esame in Senato dall'11 agosto dello scorso anno. Al riguardo, fa presente come le opposizioni – che sembrano particolarmente preoccupate della tempestiva determinazione dei LEP – abbiano sommerso quel disegno di legge di emendamenti, sostanzialmente affogandolo in un lentissimo esame in Commissione, dal quale al momento si fatica a riemergere. Ha pertanto la sensazione che l'argomento LEP sia utilizzato nel dibattito sull'autonomia differenziata in modo pretestuoso: l'autonomia differenziata non si può attuare fintanto che non si determinano i LEP, ma i LEP non si possono determinare perché poi consentirebbero l'autonomia differenziata.

Per quanto riguarda invece il tema dei LEA, ribadisce quanto già in più occasioni affermato: per il Governo la materia della tutela della salute è restata estranea alle trattative fintanto che non è intervenuta la sentenza della Corte. Osserva quindi come sia stata proprio la sentenza n. 192 ad avere espressamente qualificato i livelli essenziali di assistenza come LEP. Ciò ha reso possibile il secondo schema di intesa – per ogni Regione interessata – all'esame della Commissione, in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. In questo caso, rileva, dunque, come

il Governo venga accusato – in modo paradossale – di aver rispettato la sentenza della Corte costituzionale.

Da ultimo, ricorda come alcuni auditi abbiano criticato l'inserimento negli schemi di intesa preliminare di funzioni attinenti alla materia « professioni », sottolineando come nella sentenza n. 192 la Corte abbia affermato che « sussistono consistenti ostacoli [...] al trasferimento delle funzioni relative alla materia "professioni" », e aggiungendo che il trasferimento di funzioni attinenti a questa materia sarebbe « difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà ».

Sul punto, ritenendo che il rispetto delle istituzioni passi anche dalla lettura complessiva delle pronunce della Corte costituzionale, senza limitarsi ad estrapolare le frasi utili a sostenere le proprie argomentazioni, fa quindi presente che la Corte, nella stessa sentenza n. 192, quattro righe dopo avere scritto dei « consistenti ostacoli » alla devoluzione di funzioni in materia di professioni, per ragioni attinenti alla tutela della concorrenza e alla tutela dei consumatori, aggiunge che ciò vale soprattutto per le professioni ordinistiche e che « non si può escludere la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale ». Invita quindi a leggere l'articolo 7 dei relativi schemi di intesa, dal quale risulta che oggetto di trasferimento sono esclusivamente professioni non ordinistiche di rilievo regionale. Fa presente, inoltre, che a livello europeo sono state riconosciute ben 122 professioni di rilievo regionale, 102 delle quali nel solo Belgio, dove peraltro sono state definite come regionali alcune professioni ordinistiche.

Quanto, infine ai profili finanziari, nel rinviare al documento depositato presso la Commissione bilancio della Camera, si limita, in questa sede, a richiamare le questioni più rilevanti emerse nel corso delle audizioni e del dibattito.

È stata ravvisata l'esigenza di specifici ed ulteriori meccanismi di salvaguardia dell'obbligo generale di rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, anche con riferimento al rispetto dei nuovi meccanismi della *governance* europea. Sul punto, osserva che il quadro regolatorio del concorso ai vincoli di finanza pubblica da parte degli enti territoriali disciplinato dalla legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) non risulta in alcun modo derogato dagli schemi di intesa. Peraltro, l'articolo 9 della legge n. 86 del 2024 prevede l'obbligo, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto non solo delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, ma anche di quelle conseguenti alla nuova *governance* economica europea.

Circa poi l'asserita assenza di risparmi di risorse, nonché di mancata dimostrazione di efficientamento conseguente all'attribuzione delle ulteriori funzioni alle Regioni che hanno sottoscritto le intese, rileva che, nel caso di specie, l'attribuzione di ulteriori funzioni non è in alcun modo correlata al riconoscimento di risorse finanziarie umane e strumentali aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, a fronte del quale si potrebbero ipotizzare risparmi per lo Stato ovvero necessità di dimostrazione di efficientamento a carico della regione richiedente.

In tale ottica, non condivide talune delle critiche mosse nel corso del dibattito. In particolare, ritiene contraddittoria e non argomentata l'osservazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio per cui, da un lato, le intese non avrebbero contenuto innovativo, ma dall'altro produrrebbero effetti finanziari indiretti sulla base di considerazioni comportamentali, ovvero di un non chiaro « impulso » ad utilizzare prerogative che sono già nelle disponibilità delle regioni. Dall'altro, non comprende nemmeno l'ipotesi, emersa nel corso del dibattito, di un'estensione del contenuto delle intese a tutte le regioni a statuto ordinario nell'ambito del federalismo simmetrico, sulla base della dimostrazione fornita dalle Regioni richiedenti dell'adeguatezza del livello regionale per l'attribuzione della funzione. Non vede, infatti, come, tale generalizzazione possa ritenersi compatibile con le specificità proprie dell'autonomia differenziata.

Venendo, infine, al tema del monitoraggio, afferma che la sottoscrizione delle intese non equivale a elusione o mancata applicazione dei meccanismi di monitoraggio, controllo e garanzia previsti dalla normativa vigente. Alle regioni richiedenti, infatti, continueranno ad applicarsi le procedure previste per il rispetto dell'equilibrio di bilancio per gli enti territoriali, così come lo specifico sistema di garanzia in materia di assistenza sanitaria. Quest'ultimo, come noto, prevede un insieme di indicatori e appositi organismi che monitorano e valutano il rispetto dei LEA e le *performance* dei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Gli schemi di intesa in materia di sanità chiariscono espressamente questo collegamento con il quadro vigente: da un lato, l'applicazione dell'intesa presuppone la stipula di un'ulteriore intesa con il Ministero della salute, che deve avvenire proprio sulla base delle verifiche effettuate dal Comitato LEA e del Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; dall'altro, l'efficacia dell'intesa è subordinata proprio al permanere delle condizioni dell'equilibrio di bilancio e del rispetto dei LEA. In ogni caso, è comunque fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, richiamato espressamente nell'articolo 1 dell'intesa.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 luglio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024. C. 2900 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2900, recante « Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024 »;

rilevato che:

il Trattato di estradizione, costituito da un preambolo e da 25 articoli, intende rendere più efficace la cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa nella prevenzione e nella repressione della criminalità, impegnando, all'articolo 1, ciascuna Parte a estradare all'altra Parte, in conformità alle disposizioni del medesimo Trattato e su richiesta, qualsiasi persona che sia sul proprio territorio e sia ricercata dalla Parte richiedente ai fini dell'esecuzione di un procedimento penale, o dell'esecuzione di una pena detentiva definitiva o di qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale emessa da un'autorità giudiziaria nei confronti di tale persona;

l'articolo 2 del Trattato di estradizione disciplina le condizioni in presenza delle quali l'estradizione può essere concessa e i requisiti volti a determinare se un reato è punibile ai sensi della legislazione nazionale di entrambi i Paesi contraenti;

l'articolo 3 stabilisce i casi di rifiuto obbligatorio alla concessione dell'estradizione, mentre l'articolo 4 stabilisce i casi in cui l'estradizione può essere rifiutata;

l'articolo 5 stabilisce il diritto di ciascuna Parte di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, prevedendo, altresì, che in tal caso, su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta alla persona richiesta o di avviare un procedimento penale secondo la propria legislazione nazionale, informando la Parte richiedente delle azioni intraprese e dell'esito del procedimento;

l'articolo 6 individua le Autorità Centrali ai fini del Trattato di estradizione nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica kirghisa, disciplinando, altresì, le modalità di presentazione delle richieste di estradizione;

l'articolo 7 disciplina le modalità di redazione e i contenuti della richiesta di estradizione, nonché i documenti che devono accompagnarla, mentre l'articolo 8 prevede che essi siano accompagnati dalla loro traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese e l'articolo 9 prevede la possibilità della Parte richiesta di richiedere alla Parte richiedente informazioni aggiuntive in merito alla richiesta di estradizione;

l'articolo 10 prevede la possibilità, per la Parte richiedente, di chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione e stabilisce i requisiti e i contenuti della richiesta di arresto provvisorio, nonché i casi di inefficacia di quest'ultimo e i relativi effetti giuridici;

l'articolo 11 disciplina l'ipotesi in cui la Parte richiesta riceva sia dalla Parte richiedente, sia da uno o più Stati terzi, più richieste di estradizione della stessa persona;

l'articolo 12 stabilisce che la Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale e informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione, notificando i motivi dell'eventuale rifiuto della domanda;

l'articolo 13 regola le modalità e i termini di consegna della persona richiesta in caso di concessione dell'estradizione, mentre l'articolo 14 disciplina i casi di consegna differita e temporanea della persona richiesta;

l'articolo 15 stabilisce che la persona estradata secondo quanto previsto dal Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, né sottoposta ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla sua consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che si verifichino i casi contemplati dal medesimo articolo;

l'articolo 16 regola i casi e i limiti alla re-estradizione a uno Stato terzo della persona consegnata da una Parte contraente all'altra;

l'articolo 17 disciplina il sequestro delle cose e delle somme nella disponibilità della persona richiesta rinvenute sul territorio della Parte richiesta, nonché il procedimento di consegna delle stesse alla Parte richiedente, mentre l'articolo 18 prevede la possibilità, per ciascuna Parte, di autorizzare il transito, attraverso il proprio territorio, di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo, purché non ostino motivi di interesse pubblico e alle condizioni stabilite dal medesimo articolo 18;

l'articolo 19 disciplina i criteri di riparto delle spese connesse alla procedura di estradizione tra la Parte richiedente e la Parte richiesta, mentre l'articolo 20 prevede che la Parte richiedente, su richiesta, fornisca prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta alla persona estradata, ovvero sulla re-estradizione della stessa a uno Stato terzo;

l'articolo 21 disciplina i rapporti del Trattato di estradizione con altri trattati internazionali e, per la Repubblica italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 22 regola gli obblighi reciproci di riservatezza tra le Parti, mentre l'articolo 23 disciplina le modalità di tutela e protezione dei dati personali trasferiti da una Parte all'altra;

l'articolo 24 disciplina le modalità di consultazione e di composizione di eventuali controversie sorte tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato, mentre l'articolo 25 regola l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato;

il Trattato sul trasferimento di persone condannate, costituito da un preambolo e da 26 articoli, intende promuovere un'efficace cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa sul trasferimento delle persone condannate, al fine di agevolarne la riabilitazione e la reintegrazione sociale, stabilendo che i cittadini stranieri privati della libertà per effetto di una condanna penale possono scontare la loro pena nel proprio luogo di origine e/o di residenza permanente;

l'articolo 1 del Trattato sul trasferimento di persone condannate reca le definizioni valide ai fini del medesimo Trattato, mentre l'articolo 2 fissa i principi generali che regolano l'accordo tra le Parti;

l'articolo 3 individua le Autorità Centrali ai fini del Trattato sul trasferimento di persone condannate nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica kirghisa;

l'articolo 4 disciplina le condizioni che devono ricorrere affinché il trasferimento di persone condannate possa aver luogo tra i due Paesi, mentre l'articolo 5 stabilisce gli obblighi informativi delle Parti

nei confronti della persona condannata alla quale il Trattato può applicarsi;

l'articolo 6 disciplina la domanda di trasferimento della persona condannata, mentre l'articolo 7 regola lo scambio di informazioni e di documentazione relative alla domanda di trasferimento e l'articolo 8 regola il regime linguistico delle informazioni, della documentazione e degli atti oggetto di trasmissione;

l'articolo 9 disciplina le modalità di verifica, da parte dello Stato di condanna o dello Stato di esecuzione, del consenso volontariamente prestato dalla persona condannata al suo trasferimento, mentre l'articolo 10 determina i fattori in base ai quali le Autorità di entrambe le Parti sono chiamate a decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del Trattato;

l'articolo 11 disciplina la consegna della persona condannata, mentre l'articolo 12 regola le modalità di esecuzione della pena da parte delle Autorità dello Stato di esecuzione;

l'articolo 13 stabilisce che il diritto di decidere su un'istanza di revisione della sentenza spetta solo allo Stato di condanna, mentre l'articolo 14 regola la possibilità di ciascuno Stato di concedere, secondo la propria legislazione, l'amnistia, l'indulto o la grazia in relazione alla pena, informandone immediatamente l'altro Stato;

l'articolo 15 fissa le condizioni per la cessazione dell'esecuzione della pena, mentre l'articolo 16 indica i casi in cui lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardo all'esecuzione della pena;

l'articolo 17 regola i rapporti tra lo Stato di condanna e l'altro Stato nel caso in cui la persona condannata con sentenza definitiva abbia lasciato il territorio dello Stato di condanna per evitare l'esecuzione, totale o parziale, della pena inflittale e fugga nel territorio dell'altro Stato, essendone cittadino o residente permanente;

l'articolo 18 disciplina il trasferimento di una persona condannata che sia stata sottoposta a un provvedimento di espulsione dallo Stato di condanna, mentre l'articolo 19 stabilisce che la persona condannata trasferita secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Trattato non è perseguita, sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione con lo scopo di dare esecuzione a una pena o misura cautelare, né è sottoposta ad altra restrizione della libertà personale per un reato commesso prima del suo trasferimento diverso da quello per il quale è stato effettuato il trasferimento, eccetto i casi indicati dal medesimo articolo 19;

l'articolo 20 regola il transito attraverso il territorio di una delle Parti della persona condannata nel caso in cui l'altra Parte abbia concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate;

l'articolo 21 disciplina i criteri di riparto delle spese sostenute in applicazione del Trattato tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione;

l'articolo 22 regola gli obblighi reciproci di riservatezza tra le Parti, mentre l'articolo 23 disciplina le modalità di tutela e protezione dei dati personali trasferiti da una Parte all'altra;

l'articolo 24 disciplina i rapporti del Trattato sul trasferimento di persone condannate con altri trattati internazionali e, per la Repubblica italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, mentre l'articolo 25 regola le modalità di composizione di eventuali controversie sorte tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato e l'articolo 26 reca norme sull'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato;

considerato che:

il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore della legge

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2554 CNEL, recante « Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro », nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in sede referente, si compone di un unico articolo, a sua volta formato da 8 commi;

il comma 1 reca la finalità della proposta di legge in esame, ovvero favorire il consolidamento di iniziative nei luoghi di lavoro volte all'attuazione dei valori della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana, mentre il comma 2 indica le iniziative adottate in azienda considerate coerenti con i princìpi costituzionali in materia di lavoro, e il comma 2-*bis*, aggiunto in sede referente, prevede che, al fine di garantire l'effettiva e sostanziale applicazione del provvedimento in esame, le predette iniziative siano adottate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, nonché, in base al comma 3, favorendo lo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volta a individuare forme di tutela migliorative, rispetto alle vigenti disposizioni di legge; inoltre, in base al comma 3-*bis*, introdotto in sede referente, le iniziative di cui alla proposta di legge sono adottate su base volontaria e le imprese che vi aderiscono hanno facoltà di accedere in via prioritaria, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alle misure di agevolazione previste dalla normativa vigente;

il comma 4 consente alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale di costituire, in ciascun settore di attività, una commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche, che può avvalersi anche di consultazioni e contributi di enti del Terzo settore, mentre il comma 5 dispone che i contratti collettivi stipulati in attuazione della proposta di legge sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e che il loro monitoraggio sia assicurato attraverso l'integrazione tra le banche dati in uso presso le due istituzioni;

il comma 5-*bis*, aggiunto in sede referente, impone al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di presentare ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della proposta di legge, sulla diffusione delle buone pratiche e sugli effetti prodotti, con riferimento al benessere lavorativo, all'inclusione, alla sicurezza e alla partecipazione alla gestione dell'impresa;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

la proposta di legge incide, altresì, sulla materia « tutela e sicurezza del la-

voro », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, limitatamente alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia, riservata alla legislazione statale;

nell'ambito della materia del lavoro, la giurisprudenza costituzionale consolidata distingue i profili correlati alla materia « ordinamento civile », come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale, oggetto di competenza esclusiva dello Stato, da quelli relativi alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », rientranti invece nella competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (sentenze n. 50 del 2005, n. 12 del 2004 e nn. 359 e 303 del 2003),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.